

**CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE**

**IV CENTRO DI MOBILITAZIONE
- GENOVA -**



**NORME DI MASSIMA PER GLI ESAMI E GLI ESPERIMENTI CUI DEBONO ESSERE
SOTTOPOSTI I CANDIDATI PER L'AVANZAMENTO NEI GRADI DI SOTTUFFICIALE
E GRADUATO DI TRUPPA DELLA C.R.I..**

I N D I C E

NORME DI MASSIMA PER GLI ESAMI E GLI ESPERIMENTI CUI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI I CANDIDATI PER L'AVANZAMENTO NEI GRADI DI SOTTUFFICIALE E GRADUATO DI TRUPPA DELLA C.R.I.	Pagina 3
LE CONVENZIONI DI GINEVRA.	Pagina 5
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO.	Pagina 9
IL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO.	Pagina 11
UNIFORME DEL PERSONALE MILITARE DELLA C.R.I.	Pagina 13
BREVE CENNO SULLE ISTRUZIONI MILITARI	Pagina 15
NOZIONI DIRITTO COSTITUZIONALE	Pagina 17
D.P.R. N° 90 DEL 15 MARZO 2010	Pagina 30
D. LGS N° 66 DEL 15 MARZO 2010	Pagina 35
NUOVO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	Pagina 101

1) Promozione al grado di Caporale.

- a) esperimento tecnico-pratico sulla preparazione tecnica del candidato nella categoria di appartenenza (infermieri, automobilisti, cuochi);
- b) colloquio per l'accertamento di una conoscenza generica del Regolamento di Disciplina Militare e delle norme sull'Uniforme;
- c) esperimento pratico di comando di squadra da svolgere utilizzando eventualmente i candidati disponibili.

2) Promozione al grado di Caporalmaggiore.

- a) esecuzione di un test scritto in risposta a facili domande sul Regolamento di Disciplina Militare; sulle norme relative all'Uniforme; sui compiti e l'organizzazione del Corpo Militare della C.R.I. in tempo di pace ed in tempo di guerra; sugli artt.35, 36 e 37 del R.D. 10.12.1940 n.2024 (Regolamento della C.R.I. per il tempo di guerra);
- b) colloquio sugli argomenti di cui al precedente punto a);
- c) esperimento pratico di comando di squadra da svolgere utilizzando eventualmente i candidati disponibili.

3) Promozione ai gradi di Sergente e Sergente Maggiore.

- a) esecuzione di un test scritto in risposta a domande sui compiti e sull'organizzazione della Croce Rossa Italiana e del Corpo Militare in tempo di pace per il verificarsi di gravi calamità sul territorio nazionale o per il soccorso in situazioni di emergenza all'estero, nonché per il tempo di guerra (con particolare riferimento agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 34, 35, 36, 37 e 48 del R.D. 30.12.1940 n.2024 - Regolamento per il tempo di guerra-);
- b) esecuzione di un test scritto in risposta a domanda sui seguenti argomenti:
 - Regolamento di Disciplina Militare;
 - Norme per l'Uniforme;
 - elementi sulle Statuto giuridico e sul reclutamento del personale mobilitabile del Corpo, artt.1, 2, 4, 29, 248 e 249 del R.D. 10.02.1936 n.484 e succ. mod.;
- c) esperimento pratico di comando di squadra da svolgere utilizzando eventualmente i candidati disponibili;

- d) prova orale sugli argomenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

4) Promozione al grado di Maresciallo Ordinario ed ai gradi di Maresciallo Capo e di Maresciallo Maggiore.

- a) prova scritta su compiti e sull'organizzazione in tempo di pace ed in guerra della C.R.I. e del Corpo Militare, con riferimento alla Legge di Ordinamento e funzionamento; allo Statuto della C.R.I.; al R.D. 10.02.1936 n. 484 modificato con Legge 25.07.1941 n.883; al R.D. 30.12.1940 n.2024 "Regolamento per il tempo di guerra";
- b) prova scritta sull'amministrazione e contabilità delle unità Militari della C.R.I. secondo le disposizioni degli artt. 65, 66, 67 e 68 del R.D. 30.12.1940 n. 2024;
- c) prova orale sugli argomenti di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché sul Regolamento di Disciplina Militare; sulle norme sull'Uniforme, sulle norme della vita di Caserma e di Presidio; su nozioni relative alle Convenzioni di Ginevra;
- d) esperimento pratico di comando di plotone da svolgere utilizzando eventualmente i candidati disponibili.

**LE CONVENZIONI DI GINEVRA
(12 agosto 1949)**

Anche in guerra e verso il nemico, gli uomini devono osservare certe regole di umanità. Queste regole sono espresse principalmente dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, firmate da quasi tutti gli Stati del mondo. Le Convenzioni di Ginevra hanno come base il rispetto della persona umana e della sua dignità. Esse prevedono che le persone che non partecipano direttamente alle ostilità e quelle che sono messe fuori combattimento da malattie, ferite, prigionia o qualsiasi altra causa, siano rispettate, protette contro gli effetti della guerra, soccorse e curate senza alcuna discriminazione.

REGOLE GENERALI COMUNI ALLE QUATTRO CONVENZIONI

Le Convenzioni sono applicabili in ogni circostanza, non appena vi è conflitto armato (art.2 comune).

In caso di guerra civile o di disordini interni, si devono almeno osservare i principi essenziali di umanità (art.3 comune).

Sono proibiti in ogni tempo ed in ogni luogo: la presa di ostaggi, le esecuzioni senza regolare giudizio, la tortura come pure qualsiasi trattamento crudele e disonorante (I-IV,3; I-II,12; III,13; IV,33).

Le rappresaglie contro persone protette dalle Convenzioni sono ugualmente proibite (I,46; II,47; III,13; IV,33).

Nessuno può essere costretto a rinunciare, nè può rinunciare volontariamente, alla protezione che le Convenzioni gli accordano (I-III,7; IV,8).

Le persone protette devono sempre poter beneficiare della tutela di una Potenza protettrice (Stato neutrale incaricato di salvaguardare i loro interessi) e di quella del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di ogni altro organismo umanitario specializzato (I-III, 8, 9, 10; IV,9 10, 11).

Convenzione N.1

**Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte
dei feriti e dei malati della forze armate in
campagna del 12 agosto 1949.**

Convenzione N.2

**Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte
dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle
forze armate di mare del 12 agosto 1949.**

I feriti ed i malati delle forze armate devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza. Non si può attentare alla loro vita nè nuocere loro in alcun modo. Anzi si deve venir loro in aiuto e raccogliarli (I,25, 15).

Lo stesso vale per i naufraghi (II,12, 18).

Ogni belligerante che cattura dei feriti, dei malati o dei naufraghi delle forze nemiche, deve curarli come i suoi propri feriti (I,12, 14; II,12, 16).

Si devono raccogliere i morti ed impedire che siano spogliati (I,15; II,18).

Nessun cadavere deve essere sepolto prima di essere stato identificato e la morte constatata, possibilmente mediante esame medico (I,17, 17; II,19,20).

Nell'interesse diretto dei feriti e degli ammalati, sarà ugualmente rispettato e protetto tutto ciò che serve per curarli, cioè il personale, gli stabilimenti, i veicoli ed il materiale sanitario che appartengono al servizio sanitario dell'Esercito, alla Società Nazionale della Croce Rossa o talvolta ad altre Società di soccorso che si faranno riconoscere portando il segno della Croce Rossa su fondo bianco.

Il personale sanitario e religioso comprende:

- a) le persone specialmente incaricate di curare i feriti ed i malati, di trasportarli, di prevenire le malattie (medici, infermieri ed infermiere, portantini);
- b) il personale amministrativo delle formazioni e degli stabilimenti sanitari;
- c) i cappellani (I,24; II,36, 37).

Il personale di cui ai punti a) e b) porta un bracciale munito della Croce Rossa ed una carta d'identità (I,40; II,42); può essere armato per la propria difesa e quella dei feriti (I,22; II,35).

Se membri del personale sanitario e religioso cadono in potere dell'avversario, devono poter continuare le loro funzioni presso i feriti e gli ammalati (I,19). Tutti coloro la cui presenza non sarà indispensabile per curare i prigionieri di guerra saranno rimpatriati (I,30, 31; II,36, 37).

Quelli che saranno trattenuti non saranno considerati come prigionieri di guerra e godranno importanti facilitazioni per esercitare la loro missione (I,28).

Non si può impedire ai civili di raccogliere o curare i feriti e malati, chiunque essi siano, nè nuocere loro per questa ragione. Bisogna al contrario aiutarli nella loro opera (I,18).

Fanno parte delle formazioni e degli stabilimenti sanitari gli edifici e le installazioni fisse (ospedali, depositi, ecc.) o le formazioni mobili (ambulanze, lazzaretti di campagna, tende, installazioni all'aperto, ecc.) destinati esclusivamente a raccogliere ed a curare i feriti ed i malati (I,19).

Non si deve mai attaccarli nè nuocer loro, nè impedire il loro funzionamento, anche se non ospitano momentaneamente nè feriti, nè malati (I,19).

Lo stesso vale per i veicoli sanitari: ambulanze, autocarri, imbarcazioni di salvataggio, aeroplani di salvataggio ecc. (I,35, 36; II,22 a 27, 38, 39).

Il materiale sanitario (barelle, apparecchi e strumenti medici e di chirurgia, medicinali, materiale per medicazione, ecc.) non deve mai esser distrutto ma lasciato a disposizione del personale sanitario, dovunque esso si trovi (I,33, 34; II,28, 38).

L'emblema della Croce Rossa (1⁺) su fondo bianco, simbolo dell'aiuto ai feriti ed agli ammalati, serve a segnalare a distanza gli edifici, il personale ed il materiale che hanno diritto alla protezione. Non può essere impiegato ad altro scopo e deve essere sempre scrupolosamente rispettato (I,38 a 44,; II, 41 a 43).

Convenzione N.3

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949.

Statuto.

I membri delle forze armate o di formazioni assimilate (2⁺) che cadono nelle mani del nemico, sono prigionieri di guerra (4). Essi sono allora in potere dello Stato nemico, ma non degli individui o delle truppe che li hanno catturati (12).

I prigionieri di guerra hanno in ogni circostanza diritto ad un trattamento umano ed al rispetto della loro persona e del loro onore (13, 14).

Devono essere trattati tutti nella stessa maniera; unicamente lo stato di salute, il sesso, l'età, il grado o le attitudini professionali possono giustificare un trattamento privilegiato (16).

I prigionieri di guerra sono tenuti ad indicare, a richiesta, il loro nome e cognome, la loro età, il loro grado ed il numero di matricola. Ma non si può costringerli a fornire altre informazioni (17).

Essi hanno il diritto di conservare i loro effetti ed oggetti personali. essi hanno il diritto di trattenere del loro equipaggiamento militare, che il nemico può confiscare, ciò che serve al loro nutrimento ed abbigliamento. Le somme di denaro e gli oggetti di valore che hanno su di loro non possono essere tolti che dietro ricevuta, e devono essere loro restituiti alla fine della cattività (18).

I prigionieri di guerra sono, nell'insieme, sottomessi alla disciplina e alle leggi vigenti nell'esercito dello Stato che li detiene, chiamato Potenza detentrica (32, 82 a 88). Questa può, per la sua sicurezza, limitare la loro libertà, ma non imprigionarli, a meno che essi non infrangono queste leggi (21). Essi devono avere almeno la possibilità di difendersi prima di ogni condanna (96, 99, 105, 106).

Condizioni della cattività.

La Potenza detentrica fornirà gratuitamente ai prigionieri di guerra vitto e vestiario sufficienti, condizioni di alloggio non inferiori a quelle delle proprie truppe, e le cure mediche richieste dal loro stato di salute (15, 25, 26, 27, 30).

I prigionieri di guerra, ad eccezione degli Ufficiali, possono essere obbligati al lavoro, dietro modesta indennità, e in condizioni almeno uguali a quelle dei cittadini della Potenza detentrica. Tuttavia non si possono loro imporre attività di carattere militare, nè lavori pericolosi, malsani e umilianti (48 a 54).

Sin dall'inizio della cattività, sarà data loro la possibilità di avvisare le rispettive famiglie e l'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra (dal 1° luglio 1960 ha cambiato il suo nome in : Agenzia Centrale di Ricerche) (Comitato Internazionale della Croce Rossa). In seguito essi potranno corrispondere regolarmente con le rispettive famiglie, ricevere invii di soccorso e beneficiare dell'assistenza spirituale dei ministri della loro religione (33, 70, 71, 72).

Essi avranno il diritto di eleggere, tra di loro, un " uomo di fiducia ", incaricato a rappresentarli presso le autorità della Potenza detentrica e le istituzioni che vengono loro in aiuto (79). Avranno ugualmente il diritto di inoltrare lagnanze e richieste ai rappresentanti della Potenza detentrica che, con i delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa, sono autorizzati a visitare i loro campi ed a intrattenersi con loro, direttamente o tramite il loro " uomo di fiducia " (78, 126).

Il testo della Convenzione deve essere affisso in ogni campo di prigionieri di guerra, onde permettere loro di informarsi in ogni tempo dei loro diritti e doveri (41).

Rimpatrio.

I prigionieri di guerra gravemente malati o gravemente feriti saranno rimpatriati; dopo il loro rimpatrio essi non potranno riprendere il servizio militare attivo (109, 117).

Dopo la fine delle ostilità attive, i prigionieri di guerra dovranno essere liberati e rimpatriati senza indugio (118).

Note

(1+):Al posto della Croce Rossa, alcuni paesi del Medio Oriente si servono della Mezzaluna Rossa.

(2+):Sono, in particolare, assimilati ai membri delle Forze Armate o dei Corpi di volontari non dipendenti dall'esercito regolare, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, quando queste formazioni appartengono ad uno dei belligeranti e presentano i seguenti requisiti : avere un capo responsabile, portare un distintivo fisso riconoscibile da lontano, portare le armi in maniera visibile ed osservare le leggi e le usanze di guerra.

Convenzione N.4 Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949.

E' civile, per definizione, colui che non appartiene alle forze armate e che non partecipa alle ostilità. A questo titolo, i civili non devono mai essere attaccati; essi saranno, al contrario, rispettati, protetti e sempre trattati con umanità (3, 27). Essi dovranno poter sempre scambiare notizie con le loro famiglie (25).

I civili feriti o malati, gli ospedali civili ed i loro personale, le ambulanze civili saranno l'oggetto di un rispetto particolare e potranno essere posti sotto la protezione della Croce Rossa (16 a 22).

La Convenzione tratta specialmente dei civili in potere del nemico e distingue due categorie (4) :

Civili in paese nemico.

Questi civili dovranno poter lasciare il paese se considerazioni di sicurezza non vi si oppongono (35). Se essi non partono o sono trattenuti il loro trattamento dovrà essere analogo a quello degli altri stranieri (38). Se la sicurezza del paese rende il loro internamento assolutamente necessario, essi dovranno poter ricorrere contro tale misura ed ottenere un esame imparziale del loro caso (41 a 43).

Popolazione dei territori occupati.

La popolazione civile deve, possibilmente, poter continuare a vivere normalmente. L'occupante ha il dovere di mantenere l'ordine pubblico (64).

Le deportazioni ed i trasferimenti di popolazione sono proibiti in linea di massima (49). Ogni requisizione di mano d'opera è sottoposta a precise regole.

Le persone al di sotto di 18 anni sono completamente esenti dal lavoro obbligatorio ed i lavoratori chiamati non possono essere adibiti a lavori che li facciano partecipare alle operazioni militari (51). Il saccheggio è proibito, come sono proibite le inutili distruzioni dei beni (33, 53).

L'occupante ha il dovere di salvaguardare la sorte dell'infanzia (50), il mantenimento dei servizi medici e d'igiene (56) ed il vettovagliamento della popolazione (55). Dovrà autorizzare l'entrata dei soccorsi e facilitare il loro inoltro (59 a 62). In modo generale, le autorità, l'amministrazione, le istituzioni pubbliche e private continueranno a funzionare (54, 63, 64).

La Potenza occupante ha il diritto di difendere la sua amministrazione ed i membri delle sue forze armate contro gli atti ostili. Essa può promulgare in merito leggi speciali (64) e deferire gli imputati ai propri tribunali, ma nessuna condanna può essere pronunciata senza un processo regolare (66). Essa può, se la sua sicurezza lo esige imperiosamente, internare certe persone (78). Tutte queste misure sono però sottoposte a precise regole ed al controllo della Potenza protettrice (65, a 77, 78, 136, 137, 143).

+ + + +

I civili in paese nemico e gli abitanti dei territori occupati hanno alcuni diritti in comune.

In ogni circostanza essi hanno diritto al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro abitudini e delle loro usanze. Essi saranno sempre trattati con umanità (27); non sarà esercitata alcuna pressione contro di loro (31). Le donne saranno specialmente protette nel loro onore, particolarmente contro lo stupro e qualsiasi offesa al loro pudore.

Essi potranno rivolgersi liberamente alla Potenza protettrice come pure al Comitato Internazionale della Croce Rossa ed alla Croce Rossa Nazionale del Paese dove si trovano, per domandare il loro intervento (30).

I rappresentanti della Potenza protettrice ed il Comitato internazionale possono visitarli liberamente (30, 143).

Il Governo nemico è responsabile del trattamento che è loro applicato dai suoi funzionari o militari (29).

Infine, se internati, misura che non deve avere il carattere di una punizione, essi beneficeranno di un trattamento analogo, nelle sue grandi linee, a quello dei prigionieri di guerra, tenuto conto delle differenze derivanti dalla loro qualità di civili (79, 135).

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
(Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa)

Il diritto internazionale umanitario è costituito da un insieme di disposizioni giuridiche internazionali, scritte o consuetudinarie, che assicurano il rispetto della persona umana in caso di conflitto armato. Ispirandosi al sentimento di umanità, esso parte dal principio secondo cui i belligeranti non debbono provocare all'avversario mali sproporzionati rispetto allo scopo della guerra, che è quello di distruggere o indebolire il potenziale militare del nemico.

Il diritto internazionale umanitario comprende il " Diritto di Ginevra ", che vuole proteggere i militari messi fuori combattimento e le persone che non partecipano alle ostilità, e il " Diritto dell'Aja ", che stabilisce i diritti ed i doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni e limita la scelta dei mezzi per nuocere.

Il documento intitolato " Regole fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario ", che viene qui di seguito riportato, riassume l'essenziale di tale diritto: il suo testo è stato concepito nel modo più semplice e breve possibile. Queste regole non hanno l'autorità di uno strumento giuridico internazionale e non intendono assolutamente sostituire i trattati in vigore. Sono unicamente destinati a facilitare la diffusione del diritto internazionale umanitario.

Il CICR e la Federazione affidano alle Società nazionali questo testo, destinato alla formazione di coloro che, ad ogni livello, hanno il compito di mettere in pratica il diritto umanitario, che saranno chiamati a servirsene o a concederne il beneficio ai loro simili.

DOVERI DEL MILITARE PER IL RISPETTO DEL DIRITTO
UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI.

1. Comportarsi da soldato disciplinato. Le violazioni delle leggi della guerra disonorano l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e te stesso. Esse creano sofferenze inutili; anzichè indebolire nell'avversario la volontà di combattere, spesso la rafforzano. Esse sono punite dal Codice Penale Militare.
2. Combatti soltanto i militari avversari e attacca soltanto gli obiettivi militari.
3. Cessa di esercitare l'offesa bellica contro gli avversari che si arrendono. Disarmali e consegnali ai tuoi superiori.
4. I prigionieri di guerra debbono essere trattati umanamente; essi sono tenuti a dare soltanto informazioni relative alla loro identità, e non debbono essere oggetto di maltrattamenti, violenza o torture fisiche o psicologiche, nè essere esposti alla pubblica curiosità. Non possono essere solati.
5. Cessa di esercitare l'offesa bellica contro gli avversari messi fuori combattimento da ferita o malattia.
6. Prenditi cura per quanto possibile, dei feriti, dei malati e naufraghi, siano essi amici o nemici.
7. Rispetta e proteggi il personale militare sanitario e religioso, gli Ospedali Militari, le formazioni campali e i trasporti sanitari, recanti il segno della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa.

8. Le persone o i mezzi accompagnati dalla bandiera bianca del parlamentare non debbono essere oggetto di offesa.
9. Tratta umanamente i civili di qualsiasi parte che si trovino in tuo potere.
10. Rispetta le persone, le installazioni e i trasporti civili recanti il segno della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
11. Rispetta le persone e le installazioni recanti il segno distintivo dei beni culturali e delle opere che racchidono forze pericolose.
12. Non prendere ostaggi. Astieniti da qualsiasi atto di vendetta.
13. Rispetta i beni altrui. Il saccheggio è proibito.

**REGOLE FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI**

1. Le persone messe fuori combattimento o coloro che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Esse saranno, in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.
2. E' vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento.
3. I feriti ed i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che li avrà in suo potere. La protezione copre del pari il personale sanitario, gli stabilimenti, mezzi di trasporto e materiale sanitario. L'emblema della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa) è il segno di questa protezione e deve essere rispettato.
4. I combattenti catturati ed i civili che sono soggetti all'autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza e di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.
5. Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, nè a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti.
6. Le parti in conflitto ed i membri delle loro forze armate non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi e dei metodi di guerra. E' vietato fare uso di armi o di metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive.
7. Le parti in conflitto faranno, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti in modo da risparmiare la popolazione ed i beni civili. Nè la popolazione civile in quanto tale, nè le persone civili debbono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi saranno diretti esclusivamente contro gli obiettivi militari.

IL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO

La Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle vigenti leggi in Italia, dispone tra le sue componenti - e con facoltà di impiegarlo per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e del tempo di guerra - di un Corpo Militare, ausiliario delle Forze Armate dello Stato, composto di elementi arruolati volontariamente nelle diverse categorie dei suoi ruoli.

In tempo di guerra il Corpo Militare della C.R.I. ha per scopo di contribuire con mezzi e personale proprio allo sgombrò, alla cura dei feriti e malati di guerra; organizzare ed eseguire la difesa sanitaria antiaerea; disimpegnare il servizio prigionieri di guerra, secondo le Convenzioni Internazionali di Ginevra.

In tempo di pace, in caso di grave emergenza il Corpo Militare della C.R.I. svolge il soccorso sanitario di massa, attraverso l'impiego di reparti unità e formazioni campali (Raggruppamenti e Gruppi Sanitari Mobili, Ospedali da Campo, Treni e Navi Ospedali accantonati, Posti di soccorso attendati ed accantonabili, Reparti di soccorso motorizzati); concorre altresì al supporto della struttura dell'Istituzione destinata ai servizi di Protezione Civile.

A tale fine, il Corpo Militare della C.R.I. attende fin dal tempo di pace alla preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei servizi di mobilitazione di cui avanti.

Il Corpo Militare della C.R.I., al quale in tempo di pace si accede solo per arruolamento volontario, inquadra nei propri ruoli:

-UFFICIALI: Medici; dei Servizi (Commissari e Contabili); Farmacisti; Cappellani
-SOTTUFFICIALI, GRADUATI, MILITI: Infermieri; Portaferiti; Automobilisti; Servizi (Meccanici, inservienti, cuochi, ecc.).

Grandissima parte del personale del Corpo Militare della C.R.I. è, ordinariamente, in congedo e viene richiamato in servizio quando si verificano le necessità di impiego previste dalla legge.

Con Legge 25.06.1985 n.342, è stata concessa la Bandiera Militare al Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA..

Unità sanitarie militari mobilitate del Corpo Militare della C.R.I. hanno preso parte a tutte le guerre combattute dall'Italia dal 1866 al 1945. Queste tappe gloriose si chiamano: Custozza e Lissa (1866), Mentana (1867), Porta Pia (1870), Eritrea (1895), Libia (1911), Fronte Balcanico (1911-1913), Prima Guerra Mondiale (1915-1918), Africa Orientale (1935), O.M.S. (1937-1938), Seconda Guerra Mondiale (1940-1943), Guerra di Liberazione (1943-1945).

Con la partecipazione attiva alla Resistenza, suggellata con l'olocausto delle Fosse Ardeatine di due Ufficiali, il Tenente medico C.R.I. Luigi PIERANTONI e il Sottotenente commissario C.R.I. Guido COSTANZI, il Corpo Militare della Croce

Rossa Italiana costantemente vicino alle Forze Armate ed al Popolo dava alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione, una ulteriore silenziosa prova di valore, di patriottismo, di dedizione ai più alti ideali.

Brillantissime prove, inoltre, il Corpo ha fornito nel corso dei conflitti all'estero.

Dopo il secondo conflitto mondiale, l'Ospedale da Campo n.68, fu inviato nell'ottobre del 1951 con le forze delle Nazioni Unite in Corea ed ivi rimase dislocato fino al gennaio del 1955, inquadrato nell'8° Armata U.S.A.. Al suo Comandante, l'allora Maggiore medico Prof.Fabio PENNACCHI fu riservato l'onore di essere chiamato a rappresentare l'Italia alla firma dell'armistizio a Panmunjon che pose fine al conflitto.

Nel settembre del 1960 un Ospedale di emergenza da 100 letti (n.010) venne inviato nel Katanga per l'assistenza sanitaria alle Forze dell'O.N.U. operanti in Congo.

Anche in tempo di pace l'alacre, tempestiva opera del Corpo ha avuto modo di rifulgere in numerosissimi eventi, in ammirevoli prove di solidarietà nazionale ed internazionale.

Dal terremoto di Ischia nel 1883, ai terremoti Calabro-Siculi del 1905 e 1908, all'incendio di Smirne ed alla tremenda carestia di Russia nel 1922, ai soccorsi in Albania nel 1924-1930 ed in tante e tante altre calamità, quali l'alluvione dell'Arno nel 1966, il terremoto della Sicilia occidentale del 1968, il terremoto del Friuli del 1976, l'alluvione della Valtellina del 1987; il terremoto dell'Armenia del 1989, i soccorsi alla Romania del 1990. Questo, in sintesi, il ventaglio degli interventi umanitari che hanno visto il Corpo Militare della C.R.I. impiegato in ogni situazione di emergenza e nelle più gravi calamità nell'interesse delle popolazioni colpite.

UNIFORME DEL PERSONALE MILITARE DELLA C.R.I.

L'uniforme del Personale Militare della Croce Rossa Italiana è analoga a quella dell'Esercito ed è contraddistinta dal distintivo di Corpo (scudetto in fondo bianco con al suo interno il simbolo di Corpo) da portare sulla manica destra della divisa invernale, del cappotto e dell'impermeabile in posizione equidistante fra il gomito e la spalla.

Il bracciale di neutralità, prescritto dall'art. 24 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 27.07.1929, bianco con la Croce Rossa, regolarmente bollato dall'Autorità Militare competente, deve essere portato sulla manica sinistra della tuta da combattimento, quando esista un preciso ordine dell'Autorità Militare o delle competenti Autorità dell'Associazione. Oltre al bollo delle Autorità, il bracciale reca impresso il numero di matricola del militare, corrispondente a quello risultante dal documento di riconoscimento.

FREGI

I fregi, ad eccezione di quelli per il berretto basco, sono ricamati:

- in filo di metallo dorato, su fondo rosso, per Generali d'Armata;
- in filo di metallo argentato su fondo rosso per Generali di Divisione e di Brigata;
- in filo di metallo dorato, su robbio, per Colonnelli Comandanti di Corpo o Capi Servizio e per Tenenti Colonnelli che ricoprono tali cariche per determinazione Ministeriale;
- in filo di metallo dorato, su fondo di colore del copricapo, per gli altri Ufficiali e Sottufficiali.

I fregi sono in metallo argentato (tranne per i Generali di C.A. per i quali è previsto il fregio dorato) liscio, opaco per il berretto basco.

Descrizione dei vari tipi di fregi.

a) Ufficiali generali:

Aquila ad ali spiegate poggiata sul punto d'incrocio di due rami (l'uno di quercia e l'altro di alloro) disposti a corona; sul petto.

b) Medici:

Stella a cinque punte, con disco centrale bianco munito di croce rossa, sormontata da una corona turrata sovrapposta a due bastoni incrociati intorno ad ognuno dei quali è avvolto un serpente.

c) Farmacisti-Chimici-Commissari:

Due fronde di ulivo che si incrociano in basso; al centro una croce rossa su fondo bianco. Il tutto è sormontato da una corona turrata.

f) Cappellani:

Due fronde di ulivo che si incrociano in basso; al centro una croce a bracci legati, in campo rosso; le estremità dei bracci della croce sono collegate da bordi, convessi verso il centro, che delimitano il campo. Il tutto è sormontato da una corona turrata.

g) Assistenza:

Stella a cinque punte, sormontata da una corona turrata; al centro una croce rossa su fondo bianco.

Mostreggiatura

Ufficiali Medici	:	Fiamma ad una punta-colore amaranto
Ufficiali Farmacisti	:	Rettangolari -colore amaranto
Ufficiali Commissari	:	Rettangolari -colore blu
Ufficiali Contabili	:	Rettangolari -colore blu
Ufficiali Cappellani	:	Fiamma ad una punta-colore amaranto
Personale di Assistenza:	:	Fiamma ad una punta-colore amaranto



- (1) Fregio da basco per Ufficiali Commissari
- (2) Mostrine per Ufficiali Commissari
- (3) Fregio da basco per Ufficiali medici
- (4) Mostrine sanità per Ufficiali medici e Personale di assistenza
- (5) Fregio da basco per Personale di assistenza
- (6) Patch da petto Corpo Militare
- (7) Patch da braccio per Drop e CBT e pendaglio per uniforme estiva

BREVE CENNO SULLE ISTRUZIONI MILITARI

INTRODUZIONE

L'istruttore, prima dell'esercitazione, dispone gli uomini in una riga per ordine di statura con un passo d'intervallo l'uno dall'altro.

Generalmente i comandi sono divisi in due parti:

- 1) di AVVERTIMENTO - la prima parte - ;
- 2) di ESECUZIONE - la seconda parte - .

Il comando di avvertimento deve essere pronunciato per intero, netto ed inciso.

Il comando di esecuzione va pronunciato più forte, vivace e tronco.

Tra il comando di avvertimento e quello di esecuzione si fa una brevissima pausa.

Per far ripetere un movimento errato, l'istruttore comanda : AL-TEMPO, e gli uomini riprenderanno la posizione precedente e ripeteranno, dopo il comando, il movimento errato.

- ATTENTI - RIPOSO -

Al comando : AT-TENTI !

si prende la posizione seguente:

calcagni uniti sulla stessa linea, le punte dei piedi aperte e distanti fra di loro quanto è lungo il piede, le ginocchia tese, il busto a piombo, il petto aperto, le spalle alla stessa altezza, le braccia distese con le palme delle mani rivolte verso le cosce e le dita unite e distese, la testa dritta e lo sguardo attento e dritto in avanti.

Al comando ATTENTI gli uomini devono conservare immobilità e silenzio assoluto.

Per dispensare gli uomini da questo obbligo si comanda : RIPOSO !. A questo comando, pur mantenendo l'allineamento, gli uomini sono dispensati dall'immobilità.

- SALUTO -

Si saluta sempre con la mano destra, portandola alla visiera del copricapo con l'estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro, la mano sulla stessa linea dell'avambraccio con la palma rivolta verso il basso, le dita unite e distese con l'indice e la punta del pollice a contatto della visiera.

Per riprendere la posizione normale si abbassa celermente la mano.

- SCIOGLIMENTO E ADUNATA DELLA SQUADRA -

Per restituire la libertà agli uomini che sono nella posizione di riposo, si comanda, dopo aver ordinato gli ATTENTI: ROMPETE LE RIGHE - MARSC !.

Per chiamare gli uomini in riga si fa eseguire tramite l'altoparlante il segnale prescritto o si comanda l'ADUNATA, o se gli uomini sono pochi e vicini, si comanda : IN RIGA !.

-VOLTARSI A DESTRA, A SINISTRA OD INDIETRO DA FERMO -

Per eseguire il comando di FIANCO DESTRA (o FIANCO SINISTRA) o DESTRA (o SINISTRA) si solleva la punta del piede sinistro e appena tutto il piede destro e senza

staccare i calcagni si fa velocemente un quarto di giro a destra (o sinistra) sul calcagno destro.

Questo comando si da per mettere di FIANCO degli uomini ordinati di FRONTE.

Il comando FRONT A DESTR (o FRONT A SINISTR) si esegue come per FIANCO DESTR (o FIANCO SINISTR); questo comando si da per mettere di FRONTE degli uomini ordinati di FIANCO.

Per eseguire il DIETRO-FRONT si solleva un poco la punta del piede sinistro ed il calcagno destro, quindi si esegue un mezzo giro a sinistra sul calcagno sinistro e sulla punta del piede destro ed infine si unisce il piede destro al sinistro.

- MARCIA -

Le andature militari sono tre:

- 1) IL PASSO;
- 2) LA CORSA;
- 3) LA CORSA VELOCE.

La marcia si inizia sempre con il piede sinistro. L'istruttore conta ad alta voce UNO, DUE, ripetute volte, con l'avvertenza di dire UNO quando gli uomini poggiano il piede sinistro a terra e dire DUE quando poggiano il piede destro. Quando la marcia deve essere al passo, non si indica l'andatura nel comando relativo. In caso diverso, prima di dare il comando MARC'!, si nomina quel sistema di andatura che si vuole prendere.

1) PASSO.

Il passo ha 0,75 cm. di lunghezza misurato da calcagno a calcagno e una cadenza di 120 per minuto.

Per iniziare la marcia al passo si comanda:

SQUADRA (o PLOTONE) AVANTI-MARC' ! (1)

2) CORSA.

Nella corsa il passo è lungo 0,90 cm. ed ha una cadenza di 170 per minuto e si esegue al comando:

SQUADRA (o PLOTONE) DI CORSA-MARC !

3) CORSA VELOCE.

Nella corsa veloce il passo non ha lunghezza ne cadenza determinata, si esegue solamente per brevi tratti, quando si rende necessario per particolari esigenze. Si esegue al comando:

SQUADRA (o PLOTONE) CORSA VELOCE-MARC !

CAMBIAMENTO DELL'ANDATURA.

Per cambiare l'andatura mentre la squadra o il plotone sono in movimento si comanda:

DI CORSA !
AL PASSO !
CORSA VELOCE !

FERMARE UNA SQUADRA (o UN PLOTONE).

Per fermare una squadra o un plotone si comanda:

SQUADRA (o PLOTONE) - ALT !

a (1) : Il plotone si compone da 24 a 60 uomini e a seconda della sua forza si divide in due, tre o quattro squadre da 8 a 15 uomini ciascuna.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Nozioni fondamentali

Il diritto Costituzionale è la scienza giuridica che si occupa dello studio della Costituzione Italiana.

La Costituzione è la "parte" fondamentale sulla quale si regge il nostro sistema politico-giuridico, cioè, nulla può essere approvato, modificato od abrogato se rischia di ledere anche indirettamente un diritto o un dovere citato sulla Costituzione stessa.

Essa è formata da 139 articoli più 18 disposizioni transitorie e i primi 12 articoli sono fondamentali, cioè non revisionabili in alcun modo.

Argomento attuale è la revisione Costituzionale; questo meccanismo ha alla sua base un iter complesso e di lunga durata che prevede più votazioni e più argomentazioni di una approvazione normale che avviene normalmente per una legge.

All'interno della stessa, sono raccolte le basi dello sviluppo legale dello Stato Italia, ergo "raggruppa" anche le funzioni del Parlamento, del Governo e del Presidente della Repubblica, senza dimenticare l'organo della Magistratura.

Accennando velocemente alla storia della Costituzione, bisogna ricordare assolutamente la data di nascita della stessa, cioè il 22 Giugno 1947, dopo un'attenta e laboriosa analisi dell'Assemblea Costituente che dopo il referendum del 1946, ha dovuto creare le basi per la giovane e disastrosa Repubblica post-bellica.

L'entrata in vigore ufficiale, dopo avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è il 1 Gennaio 1948.

L'ultima data citata si può definire come il taglio netto avvenuto per superare il passato passando per una rivoluzione socio-culturale-politica che andava a modificare totalmente la Nazione e il singolo privato Cittadino, che si ritrovava a rispettare dei doveri, ma soprattutto si ritrovava tutelato nella sua persona da leggi fondamentali.

L'aggettivo appena usato è legato in modo fortissimo a delle caratteristiche specifiche che la nostra Costituzione possiede; infatti i primi 12 articoli (che più avanti analizzeremo letteralmente) sono considerati FONDAMENTALI e quindi immodificabili da nessun'organo giuridico né da nessun iter popolare o politico.

Da qui la denominazione di Costituzione Rigida, perché non toccabile in alcune sue parti, infatti per molti giuristi si può definire addirittura rigidissima, al contrario di molte altre Costituzioni che invece non possiede tale aggettivo in quanto possono essere modificate interamente tramite apposita revisione della Stessa.

Nelle pagine seguenti si tratteranno gli argomenti fondamentali per la conoscenza minima delle basi giuridiche del nostro Paese Italia.

I PRIMI DODICI ARTICOLI CONSIDERATI **FONDAMENTALI**

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Presidente della Repubblica

Il **Presidente della Repubblica Italiana** è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle regioni, e dura in carica per sette anni.

La Costituzione stabilisce che può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

L'attuale Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, undicesimo a ricoprire la carica.

La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del Presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

1. in relazione alla rappresentanza esterna:

- o accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
- o ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle Camere, quando occorra;
- o effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
- o dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere;

2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:

- o nominare fino a cinque senatori a vita;
- o inviare messaggi alle Camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
- o indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere;

3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:

- o autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
- o promulgare le leggi approvate in Parlamento;
- o rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata);
- o emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;

4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:

- o indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;

5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:

- o nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri;
- o accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
- o emanare gli atti amministrativi del governo;

- o nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
- o presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
- o decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;

6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:

- o presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
- o nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
- o concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.
La Residenza formale del Capo dello Stato è il Quirinale.

Il Parlamento

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa.

Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.

Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una *terza Camera* giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il presidente dell'altro ramo del Parlamento, che sostituisce il presidente della Repubblica quando questi sia momentaneamente impedito.

In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le Camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.^[1]

Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio

d'accusa contro il presidente della Repubblica (art. 135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi, le Camere si riuniscono separatamente.

Le Camere del Parlamento italiano godono di particolari privilegi:

- **Autonomia regolamentare:** Ogni Camera redigendo un proprio regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la volontà dei parlamentari e del presidente della Camera.
- **Autonomia finanziaria:** Le Camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
- **Autonomia amministrativa:** Ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti (funzionari, commessi).
- **Immunità della sede:** Decisione su chi può essere ammesso all'interno degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo compito.
- **Giustizia domestica (autodichia):** Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice comune e sono riservati agli organi interni al Parlamento.

Le funzioni del Parlamento

Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Funzione legislativa

L'*iter legis*, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:

iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.

L'iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro Camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle cosiddette «commissioni filtro»).

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel **procedimento normale** la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmente

avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una **procedura speciale** (o **procedura legislativa decentrata**): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.

Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, la legge di bilancio annuale preventivo (e relativa finanziaria), la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500 000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.

Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.

L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti

considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i principi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)

Funzione di controllo e indirizzo politico

Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.

La funzione di controllo si esplica in interpellanze ed interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene oralmente.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.

Funzione di inchiesta

A norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzionalità». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.

Funzione di revisione costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera della prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima camera e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione;

altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.

Il Senato

Il **Senato della Repubblica** (spesso semplicemente **Senato**) è una delle due assemblee che, unitamente alla Camera dei deputati, costituiscono il Parlamento italiano. La Costituzione Italiana prevede che il Senato sia composto da 309 senatori eletti in Italia più 6 nella Circoscrizione Estero sicché il loro numero totale è di 315 membri eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d'età. Il parlamentare del Senato è detto senatore (abbreviato: sen.)

La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita in numero variabile.

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). In precedenza la stessa sede ospitava, dal 1871 (poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma), il Senato del Regno; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e Palazzo della Signoria a Firenze (1865-1871).

All'apertura di una nuova legislatura il presidente provvisorio del Senato è il senatore più anziano. In fase di elezione del nuovo presidente i sei senatori più giovani fungono da segretari.

L'elezione del presidente del Senato comporta al massimo quattro scrutini di votazioni a scrutinio segreto da effettuarsi in due giorni differenti. Nelle prime due votazioni, per essere eletti, è necessario raggiungere il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del Senato (315 senatori più quelli a vita). Nello scrutinio seguente, che viene effettuato il giorno successivo le prime due votazioni, è necessario raggiungere la maggioranza dei voti dei presenti conteggiando anche le schede bianche. Nel caso non si sia ancora riusciti a eleggere un presidente si procede alla quarta, ed ultima votazione che consiste in un ballottaggio tra i due candidati che precedentemente hanno ottenuto più voti. Viene eletto chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità tra i due è eletto il più anziano.

La camera dei deputati

La **Camera dei deputati** (a volte chiamata semplicemente Camera) è una delle due assemblee parlamentari (l'altra è il Senato della Repubblica) che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1939 era in vigore la Camera dei deputati del Regno d'Italia.

I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente. A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta da 630 membri, di cui 618 eletti in Italia, e 12 nella circoscrizione Estero: tali membri vengono detti deputati.

Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma.

Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).

A Montecitorio sedette anche l'organo assembleare che interruppe la sequenza tra Camera dei deputati del Regno d'Italia e Camera dei deputati

della Repubblica Italiana: dal 1939 al 1943, durante il regime fascista, la Camera dei deputati fu infatti soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede.^[31]

La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:

- La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.
- La proroga, prevista dall'art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.

La Camera, secondo l'art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell'assemblea, il Presidente della Repubblica o un terzo dei componenti l'assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, il Senato può riunirsi di diritto).

Quando il Governo emana provvedimenti d'urgenza con forza di legge (decreti legge) deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in Legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

I criteri per verificare l'esistenza di una maggioranza alla Camera sono disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione.

Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 316 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare). Questo quorum è definito "strutturale". Tale numero legale si suppone esistente, finché non ne viene richiesta la verifica da alcuni parlamentari o dal presidente dell'Assemblea. Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta è tolta o rinviata.

Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto "funzionale". La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.

Il Governo

Il **governo della Repubblica Italiana** è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (articolo 92 della Costituzione). Tale organo costituisce il vertice del potere esecutivo.

La carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur essendo al quarto posto della gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e prima del Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale.

Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni.

Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.

Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello Stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri mm " (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. Lgs. n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti che fanno parte della coalizione. Data la speciale posizione del presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il nome del loro presidente (governo de Gasperi, governo Spadolini ecc.). Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati riorganizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. Lgs. n. 300/1999, denominata Presidenza del Consiglio dei ministri, con uffici propri retti da un Segretario Generale, e Dipartimenti ed uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari. Il Segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede ad organizzare tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. All'interno del governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge 400/1988). Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Le sue funzioni più importanti sono:

- Determina la politica generale del Governo;
- Risolve i conflitti di competenza tra i ministri;
- Delibera i disegni di legge da presentare alle Camere, i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi;
- Prende le decisioni fondamentali di politica estera.

Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.

Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe

le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "mozione di fiducia"), gli accordano o meno la fiducia.

Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa (art. 71 cost.), può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge (art. 72 cost.), emana leggi delegate (art. 76) e decreti legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.

Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.

L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.

La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.

Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo governo (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei Ministri; la procedura prevede tre tipi di decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

La formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l'arresto, alla Camera ed al Senato di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'Esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti ed indifferibili. Si tratta, in particolare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.

La Magistratura

La magistratura italiana è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali o requirenti.

La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente^[1] da ogni altro potere, secondo quanto sancito dall'art. 104 della Costituzione

della Repubblica Italiana. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del popolo.

In Italia l'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia ed indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice è consacrato, oltre che nel ricordato art. 104, nell'art. 101 della Costituzione italiana, che stabilisce: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge". Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad interpretare ed applicare. In secondo luogo, l'avverbio "soltanto" rimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge.

Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza. Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.

L'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.

Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura. Conseguenza di tale principio è che nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato ("*nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge*"), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare. I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso pubblico, che conferisce il titolo di "magistrato ordinario tirocinante" (a seguito delle recenti riforme dell'ordinamento giudiziario, non esiste più, formalmente, la figura dell'uditore giudiziario), sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute. Vi sono, a tutt'oggi, tre prove scritte: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; ed una prova orale ^[3] che praticamente include tutte le possibili materie dell'ordinamento giuridico, donde la complessiva ed estrema difficoltà del concorso. Esistono anche magistrati onorari, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario ed il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.

D.P.R. N° 90 DEL 15 MARZO 2010

Titolo III
Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle forze armate
Capo I
Personale del corpo militare
Sezione I
Reclutamento

Art. 976 *Domande di arruolamento*

1. Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiara di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nel codice e nel presente regolamento, devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene a una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;
- d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui all' *articolo 1636 del codice* o, se non è possibile, dal medico competente del servizio sanitario nazionale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'associazione;
- e) dichiarazione attestante la propria occupazione;
- f) i documenti comprovanti i titoli di studio richiesti dalle disposizioni del libro V, titolo IV, capo I, sezione IV del codice per l'ammissione alle varie categorie e specialità e tutti gli altri documenti che gli aspiranti ritengono di

aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio, nonché il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere e altre specifiche cognizioni;

g) consenso della pubblica amministrazione di appartenenza, se l'aspirante è un suo dipendente;

h) per i cappellani, il nulla osta al reclutamento dell'Ordinario militare.

2. Non occorre allegare alla domanda il certificato penale; esso è richiesto dal centro di mobilitazione interessato alla competente autorità giudiziaria.

Art. 977 Commissione centrale del personale

1. La commissione centrale del personale di cui all' *articolo 1641 del codice* è

composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate).

2. Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto.

3. Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Alla commissione è aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.

Art. 978 Nomina del personale di assistenza

1. Il personale di assistenza è nominato, a norma dell'*articolo 1639, comma 2 del codice*, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.

2. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento, della cui osservanza è disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto è stabilito dallo statuto dell'Associazione.

Art. 979 Obblighi degli arruolandi

1. Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i centri di mobilitazione per i sottufficiali e la truppa.

2. L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che sono stati

ammessi a far parte del personale direttivo e di assistenza decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina.

3. Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti alle disposizioni del codice e del presente regolamento anche se non ritirano il decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta.

4. Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

Sezione II **Documentazione personale**

Art. 980 *Variazioni per le chiamate in servizio*

1. Negli appositi ruoli del personale militare della Croce rossa italiana, i comandi militari competenti per territorio, segnano le seguenti variazioni:

- a) per le chiamate in servizio: «Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana, con il grado di... (ovvero in qualità di milite) il...»;
- b) per il ricollocamento in congedo: «Inviato in congedo il...».

2. Nei predetti ruoli sono iscritti anche coloro che sono ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo delle Forze armate.

3. Per costoro occorre apporre nella rispettiva documentazione personale, le seguenti variazioni:

- a) «Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana (n... del ruolo ...(C.R.I.) li...)»;
- b) «Inviato in congedo dalla Croce rossa italiana, li...».

Art. 981 *Comunicazioni matricolari*

1. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.

Art. 982 *Numeri di matricola*

1. Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.

Art. 983 *Comunicazioni al comitato centrale*

1. I centri di mobilitazione rimettono, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.

2. Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne danno partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.

Sezione III

Speciali obblighi disciplinari

Art. 984 *Cambio di residenza o domicilio*

1. Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale sono stati arruolati e a quello nella cui competenza territoriale si stabiliscono.

Art. 985 *Uniforme*

1. Il personale della Croce rossa italiana veste una divisa di tipo militare, conforme al modello stabilito dal «Regolamento sull'uniforme del personale dell'Associazione». Sull'uniforme deve essere portato il distintivo del corpo, definito nel predetto regolamento, il cui uso è obbligatorio, senza eccezione alcuna.

2. Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare.

Art. 986 *Corrispondenza dei gradi gerarchici*

1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate è la seguente:

a) personale direttivo (ufficiali):

1) maggiore generale della Croce rossa italiana: brigadiere generale e

gradi corrispondenti delle Forze armate;

2) colonnello della Croce rossa italiana: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;

3) tenente colonnello della Croce rossa italiana: tenente colonnello e

gradi corrispondenti delle Forze armate;

4) maggiore della Croce rossa italiana: maggiore e gradi corrispondenti

delle Forze armate;

- 5) cappellano capo della Croce rossa italiana: cappellano militare capo delle Forze armate;
- 6) capitano della Croce rossa italiana: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 7) cappellano della Croce rossa italiana: cappellano militare addetto delle Forze armate;
- 8) tenente della Croce rossa italiana: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 9) sottotenente della Croce rossa italiana: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate.
- b) personale di assistenza (sottufficiali):
- 1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2) maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 4) sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 5) sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- c) personale di assistenza (truppa):
- 1) caporal maggiore della Croce rossa italiana: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2) caporale della Croce rossa italiana: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) milite della Croce rossa italiana: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.

D. LGS N° 66 DEL 15 MARZO 2010
- CODICE ORIENTAMENTO MILITARE -

Art. 272 Restituzione delle salme ai congiunti

1. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere

concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.

Art. 273 Soppressione di cimiteri di guerra

1. E' in facoltà del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di

uno stabile assetto.

2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri

viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 274 Altre norme applicabili

1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal

regolamento di polizia mortuaria.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio*

1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una

distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni

edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi

dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Art. 275 Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati

1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla

disciplina prevista nella presente sezione:

a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);

b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);

c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia);

d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita

(Cuneo);

e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova).

Capo III

Sanzioni disciplinari

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1352 *Illecito disciplinare*

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1353 *Tassatività delle sanzioni*

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.

Art. 1354 *Titolarità del potere sanzionatorio*

1. È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 1355 *Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari*

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

- a) intenzionali;
- b) commesse in presenza di altri militari;
- c) commesse in concorso con altri militari;
- d) ricorrenti con carattere di recidività.

4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Art. 1356 *Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti*

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono

sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.

Sezione II

Classificazione delle sanzioni disciplinari

Art. 1357 *Sanzioni disciplinari di stato*

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;

c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;

d) la perdita del grado per rimozione.

Art. 1358 *Sanzioni disciplinari di corpo*

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

2. Il richiamo è verbale.

3. Il rimprovero è scritto.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di

quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo

di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i

comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.

Art. 1359 *Richiamo*

1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:

a) lievi mancanze;

b) omissioni causate da negligenza.

2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è

collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di

rapporto.

3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione

nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a

esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua

inflizione, esclusivamente:

a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la

sanzione del rimprovero;

b) per l'accertamento del presupposto di cui all' *articolo 1369*, comma 1.

Art. 1360 *Rimprovero*

1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi

trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.

2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all' *articolo 1396*.

3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto

all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

Art. 1361 *Consegna*

1. Con la consegna sono punite:

a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del

regolamento;

b) la recidiva nelle mancanze;

c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto

all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di

alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di

consegna.

Art. 1362 *Consegna di rigore*

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate

nell'articolo 751 del regolamento.

2. Il proprio alloggio di cui all'*articolo 1358*, comma 5 può essere sia quello

privato sia quello di servizio.

3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina,

la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di

rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo

richiedono particolari motivi di servizio.

5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche

analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado

del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o

Corpo armato.

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga

di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;

b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.

8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente

all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta.

Esso è trascritto nella documentazione personale.

9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Sezione III

Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo

Art. 1363 *Organo sovraordinato*

1. L'organo sovraordinato di cui all' *articolo 1 del decreto del Presidente della*

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima

non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla

data di presentazione del ricorso.

3. E' comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite

dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1364 *Istanza di riesame e ricorso gerarchico*

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all' *articolo*

1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano

anche le norme di cui ai successivi *articoli 1365 e 1366*.

Art. 1365 *Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente

a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono

nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il

proscioglimento dall'addebito.

2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini

per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti

dall' *articolo 1366*.

3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha

emesso il provvedimento.

4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai

sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'

articolo 1366.

Art. 1366 *Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo*

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve

inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Sezione IV

Disposizioni particolari

Art. 1367 *Presentazione dei militari puniti*

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha

inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.

2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

Art. 1368 *Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di

rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia

per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia

per motivi di servizio.

2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di

condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore

in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di

Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del

corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Sezione II

Procedimento disciplinare di stato

Art. 1375 *Potestà sanzionatoria di stato*

1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità

militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti

disciplinari di stato devono essere motivati.

Art. 1376 *Inizio del procedimento disciplinare di stato*

1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle

procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato,

inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1377 *Inchiesta formale*

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una

infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle

sanzioni indicate all' *articolo 1357*.

2. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze

della stessa:

a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle

sanzioni disciplinari indicate nell' *articolo 1357*, comma 1, lettere a) e b), ne

fanno proposta al Ministro della difesa;

b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari

indicate all' *articolo 1357*, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento

a una commissione di disciplina.

3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare,

ordinare direttamente una inchiesta formale.

4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione

disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

Art. 1378 Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità militari:

a) al Ministro della difesa se si tratti di:

1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;

2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza

armata;

3) più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;

4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnicoindustriale;

d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in

servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorità di cui

alla lettera f);

e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle

lettere h) e i);

f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a

generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali

e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica

militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti

territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi

corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il

volontario più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra

sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi

o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali,

tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di

corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in

servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Art. 1379 *Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare*

1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.

Art. 1380 *Composizione delle commissioni di disciplina*

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.

3. Non possono far parte della commissione di disciplina:

- a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
- d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
- e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
- f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
- g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio

allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di

corpo d'armata e gradi corrispondenti;

i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che

hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere

in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e

alla disciplina del personale;

l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati

sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 1381 Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi

corrispondenti

1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in

servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando

medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di

corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza

armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di

indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in

servizio permanente, delle altre Forze armate.

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata

o corrispondente.

4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1382 Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente

colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa

Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di

grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.

2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente,

il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado

corrispondente

3. Il presidente, deve appartenere:

- a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
- b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
- c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

a) per l'Esercito italiano:

- 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
- 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

b) per la Marina militare:

- 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
- 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

c) per l'Aeronautica militare:

- 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

d) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.

5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1383 Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.

3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1384 Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri

1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Art. 1385 Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze

armate

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari

appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata

cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

2. Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza

armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è

tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il

giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza

armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più

anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa

Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado

il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza

armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre

Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;

d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due

componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 1386 Ricusazione

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di

ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se

quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La

ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due

giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di

disciplina.

2. I componenti ricusati sono sostituiti.

Art. 1387 Convocazione della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l'ha formata.

2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti

dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal

senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti

giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare

sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:

a) egli ha facoltà di intervenire, con l'assistenza di un ufficiale difensore,

per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione,

almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;

b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

Art. 1388 *Procedimento davanti alla commissione di disciplina*

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa,

inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri della commissione o il giudicante e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene

necessario, ne autorizza la lettura.

3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

4. Il giudicante può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se

non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.

5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.

6. Il giudicante, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

7. Il presidente chiede al giudicante, se presente, se ha altro da aggiungere.

8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il

presidente fa ritirare il militare.

9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza

un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti

all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica

necessarie nuove indagini.

10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:

a) «Il _____ è meritevole di conservare il grado?»;

b) «Il _____ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».

11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto

di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.

12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.

13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.

14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 1389 Decisione del Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa:

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di

disciplina a favore del militare;

b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la

sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma

o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa

commissione di disciplina, ai sensi dell' *articolo 1387*; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni. *Art. 1390 Norme per i militari residenti all'estero*

1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale

deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente

all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della

Repubblica.

2. L'istanza di ricusazione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione

della convocazione della commissione.

3. Il militare residente all'estero che è sottoposto a commissione di disciplina,

se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.

Art. 1391 Procedimenti a carico di militari di diverse categorie

1. In caso di corresponsabilità tra militari di diverse categorie per fatti che

configurino un illecito disciplinare il procedimento è unico.

2. Il Ministro, fino a quando non è convocata la commissione di disciplina, può

ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Art. 1392 Termini del procedimento disciplinare di stato

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve

essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90

giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della

sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono.

2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve

essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d),

numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto

conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili,

ovvero del provvedimento di archiviazione.

4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività

è stata compiuta.

Art. 1393 Sospensione del procedimento disciplinare

1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero

è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo

915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al

termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del

decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

Art. 1394 Ricostruzione di carriera

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:

a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;

b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;

c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;

d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.

2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale

o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio

con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla

eventuale ricostruzione di carriera.

Art. 1395 Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto

stabilito dai commi che seguono.

2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado

corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre

l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta

stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a

formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti.

3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente,

dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di

corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica

militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata

interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina.

4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina è

composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:

a) la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;

b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in

seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al

comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica

militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.

Sezione III

Procedimento disciplinare di corpo

Art. 1396 *Autorità militari competenti*

1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante

del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta

servizio.

2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante

di reparto.

3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al

comma 2, anche da:

a) l'ufficiale comandante di distaccamento;

b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di

comandante di reparto.

4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di

vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra

autorità

militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono

disciplinatamente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla

quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.

6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in

relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il

rango di reparto o di distaccamento.

Art. 1397 Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli

stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al

trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo

allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto

obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve

contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.

3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa

appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:

a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;

b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.

4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.

5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia

il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova

fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al

locale comando di presidio.

6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di

grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di

Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al

comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.

7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti

punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.

Art. 1398 Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell' *articolo 1399*.

4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 1399 Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell' *articolo 1400*, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;

b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;

c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

d) intervento del militare difensore.

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non è vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma

apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere

della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 1400 *Commissione di disciplina*

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita

commissione disciplinare.

2. La commissione:

a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado

del militare che ha commesso la mancanza;

b) è nominata dal comandante di corpo;

c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a

parità di grado.

3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del

grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo

o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui

contestati.

5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la

mancanza e il militare offeso o danneggiato. Art. 1401 *Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale*

1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di

provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa

che venga definita la sanzione disciplinare.

2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza

ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla

conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'*articolo 1398*.

3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

Capo V

Onorificenze militari e ricompense

Sezione I

Ordine Militare d'Italia

Art. 1402 *Finalità*

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle

Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse

appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 1403 *Organizzazione*

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4. È segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.

Art. 1404 *Classi*

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:

a) Cavalieri di Gran Croce;

b) Grandi Ufficiali;

c) Commendatori;

d) Ufficiali;

e) Cavalieri.

2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 1405 *Conferimento*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il

Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall' *articolo 1406*.

Art. 1406 *Militari stranieri*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a

militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all'

articolo 1921.

Art. 1407 *Conferimento alla Bandiera*

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da

unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla

Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non

decorazioni

di classi superiori.

Art. 1408 *Cessazione dall'Ordine*

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte

dell'Ordine se è privato del suo grado militare.

2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al

valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in

quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio

dell'Ordine alla Commissione prevista dall'*articolo 1426*.

Art. 1409 Disposizioni regolamentari

1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine

Militare d'Italia.

Sezione II

Ricompense al valor militare

Art. 1410 Istituzione

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo

militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze

militari. *Art. 1505*

Permessi speciali notturni

1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento

fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi

speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti

disciplinari in corso.

Art. 1506

Norma di salvaguardia

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono

riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 1983, n. 638;

b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni

ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della

legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;

d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza

di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di

ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6,

comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;

e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato

nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica,

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.

194, e successive modificazioni;

f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.

53, e successive modificazioni;

g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1507

Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali

1. Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare è tutelato in

base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

TITOLO IV

PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I

PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1626

Corpo speciale volontario

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.

Art. 1627

Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana

1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.

2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.

3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 1665.

4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due

anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.

Art. 1628 *Trasferimento tra ruoli*

1. Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo

1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.

2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che

si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti

in un ruolo dei fuori quadro.

Art. 1629 *Gerarchia*

1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana è la

seguinte:

a) Personale direttivo (ufficiali):

1) maggior generale (medico o commissario);

2) colonnello (medico o commissario);

3) tenente colonnello (medico o commissario);

4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);

5) cappellano capo della Croce rossa italiana;

6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);

7) cappellano della Croce rossa italiana;

8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);

9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);

b) Personale di assistenza (sottufficiali):

1) maresciallo maggiore;

2) maresciallo capo;

3) maresciallo ordinario;

4) sergente maggiore;

5) sergente;

c) Personale di assistenza (militari di truppa):

1) caporal maggiore;

2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);

3) milite (infermiere, inserviente, portafertiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina).

2. Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

Art. 1630 *Grado*

1. Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.

2. Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.

Sezione II

Reclutamento

Art. 1631 *Requisiti*

1. Per essere ammesso nel personale dell'Associazione l'aspirante deve aver

sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorità alle quali è devoluta la nomina.

Art. 1632 *Arruolamento nel ruolo normale*

1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e

in quello di assistenza, concorrono i cittadini:

a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi

di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi

articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:

1) il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;

2) il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;

b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di «riformati» e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai

servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi

articoli 1639, comma 3, e 1661:

1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;

2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;

c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno

compiuto:

1) il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;

2) il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo.

2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari è contenuto nel numero che

ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.

3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari

di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento è autorizzato caso per

caso dal Ministro della difesa.

4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e

condizioni che ritiene opportuno.

Art. 1633 Arruolamento nel ruolo speciale

1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale

direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio

militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi

Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo

anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per

riforma.

Art. 1634 Personale militare in congedo

1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono

un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della

Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del

personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità,

subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli *articoli 1648*

e *1657* e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli

articoli 1643, 1644 e 1645.

2. Per i medici e i farmacisti l'anzianità di grado è quella della data del

superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non già ufficiali in

congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del

Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1635 *Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi*

1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno

conseguito il titolo di studio indicato dagli *articoli 1644*, comma 1, lettera a) e

1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare

domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana,

seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la

nomina con la procedura prescritta dagli *articoli 1639 e 1641.*

2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato è cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di

cui all'*articolo 1639.*

3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno

conseguito il titolo di studio indicato dall' *articolo 1643*, rispettivamente per la

nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce

rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista

di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono

cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del

titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento

nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli

articoli

1639 e 1641; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è

subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'*articolo*

1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale

direttivo.

Art. 1636 *Idoneità fisica al servizio*

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana,

per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e

territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme.

2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermità che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non può essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.

Art. 1637 *Non ammissioni e speciali autorizzazioni*

1. Non sono ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali è concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione.

2. Possono essere ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa è concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici e tale concessione non è ancora intervenuta o è stata revocata.

3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.

Art. 1638 *Incompatibilità*

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, se hanno appartenuto a detta associazione, devono indicare per qual motivo hanno cessato di farne parte.

Sezione III

Nomine

Art. 1639 *Generalità*

1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione.

2. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.

3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.

4. Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o

in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.

Art. 1640 Domande di arruolamento

1. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo, da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, sono indirizzate dagli aspiranti al presidente nazionale dell'associazione, al quale pervengono per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente.

2. Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza, compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato il richiedente.

3. I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati.

4. Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.

Art. 1641 Commissione centrale del personale

1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l'articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.

2. Quando il parere della commissione è favorevole ed è approvato dal presidente nazionale, è inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639.

3. Nel regolamento è disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.

Art. 1642 Numero delle nomine

1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza è limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all'organico stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile.

2. I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.

Sezione IV

Arruolamento del personale direttivo

Art. 1643 Ufficiali medici e farmacisti

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce

rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 1644 Ufficiali commissari

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) hanno conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo

equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di

concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e

dell'economia e delle finanze;

b) sono sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che hanno ottenuto

dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di

coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno

dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi

ufficiali di complemento dell'Esercito italiano.

2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705,

dinanzi ad apposita commissione.

Art. 1645 Ufficiali contabili

1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti:

a) hanno conseguito il diploma di ragioneria;

b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di

ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata;

c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto

il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono

un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o

dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con

funzioni direttive.

Art. 1646 Cappellani

1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno

domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.

2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal

presidente nazionale dell'associazione.

3. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di

anzianità di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente

nazionale.

4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.

5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

Sezione V

Arruolamento del personale di assistenza

Art. 1647 *Nomina a maresciallo*

1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.

2. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze

armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità.

3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:

a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;

b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;

c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

Art. 1648 *Nomina a sergente o a sergente maggiore*

1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all' *articolo 1657*.

2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all' *articolo 1651*, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.

Art. 1649 *Nomina a caporal maggiore*

1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa

italiana, senza seguire il corso teorico pratico di cui all' *articolo 1651*:

- a) gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno di università e danno prova di conoscere la disciplina militare;
- b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

Art. 1650 Nomina a caporale

1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza

seguire il corso teorico pratico, di cui all' *articolo 1651*:

- a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare;
- b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
- c) gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.

Art. 1651 Nomina a milite

1. Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all' *articolo*

1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati

e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale.

2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.

Sezione VI

Stato giuridico

Art. 1652 Anzianità di grado

1. Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.

Art. 1653 Normativa penale e disciplinare applicabile

1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.

2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.

3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.

4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia

gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.

Art. 1654 Qualifica di pubblico ufficiale

1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.

2. Il personale direttivo, non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

Art. 1655 Giuramento

1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell' *articolo 621*, comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento.

2. Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.

Art. 1656 Obblighi del personale direttivo

1. Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell'ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare.

2. Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

3. Gli iscritti nel personale direttivo possono iscriversi all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.

Art. 1657 Obblighi del personale di assistenza

1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:

a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;

b) istruzione militare e disciplina militare.

2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare.

3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.

Art. 1658 Durata dell'arruolamento per il personale direttivo

1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale può essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale è indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli è libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell'istanza al centro di mobilitazione cui è iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.

2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1.

3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.

4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi è qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.

Art. 1659 *Durata dell'arruolamento del personale di assistenza*

1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza è di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui è stato firmato il brevetto di nomina.

2. Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.

3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma è rinnovata previa visita

medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.

4. Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.

5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

6. Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667.

7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.

8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.

9. Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da raffermare.

Art. 1660 Dipendenti di pubbliche amministrazioni

1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della

Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano

a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee

di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i

richiamati alle armi per servizio temporaneo.

2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in

tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni,

le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare

l'impiego, ai sensi dell' *articolo 990*.

3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli

interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.

Art. 1661 Transito nel ruolo di riserva

1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo

mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere

impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella

seguinte tabella:

a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;

b) colonnello (medico o commissario): anni 65;

c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;

d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;

e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;

f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;

g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;

h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;

i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni

58.

Art. 1662 Non idoneità al servizio del personale direttivo

1. Il personale direttivo, ruolo normale, che non è più riconosciuto idoneo al

servizio delle unità mobili, è trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado

e l'anzianità, ed è impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'*articolo 1661*, conservando l'idoneità

richiesta per tali servizi.

2. La non idoneità deve risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da

motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere

del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche è dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

3. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronuncia il parere la commissione centrale del personale di cui all' *articolo 1641*.

4. La decisione definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale.

5. Coloro che non sono giudicati idonei per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità alle funzioni del grado, sono cancellati dai ruoli, a norma dell' *articolo 1667*.

Art. 1663 Transito nel ruolo degli indisponibili

1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

2. Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l'indisponibilità per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili è definitivo.

Art. 1664 Collocamento fuori quadro

1. Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all' *articolo 1663*, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli *articoli 1718, 1722 e 1723*. Il collocamento fuori quadro è subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.

Art. 1665 Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono

concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per

detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In

caso di iscrizione conservano grado e anzianità. Non si effettua il passaggio nel

ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell'organico.

2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle

disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di

assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente

disponibili in ciascun grado.

Art. 1666 Cessazione dal ruolo di riserva

1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del

settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del

settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del

settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del

sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il

proprio grado e l'uso dell'uniforme.

2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di

età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di

appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo

anno di età.

Art. 1667 Perdita del grado

1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado,

oltre che per le cause indicate dall' *articolo 861*, anche per una delle cause

seguenti:

a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;

b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la

commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto è

riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre

una commissione superiore medica di controllo;

c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere

della commissione di disciplina;

d) per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel personale

direttivo.

2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata

con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.

3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata

con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo

I del titolo V del libro IV.

Sezione VII

Obblighi di servizio

Art. 1668 *Chiamate in servizio*

1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono

effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri

comitati a ciò autorizzati, previa disposizioni del comitato centrale o del centro

di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato

centrale.

2. In nessun caso si può precettare personale senza l'autorizzazione di cui al

comma 1.

3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto

soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso

in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle

norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno

l'obbligo di intervenire immediatamente.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende

mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in

servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata

per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio

degli interessati.

Art. 1669 *Mobilitazione urgente*

1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all' articolo 1668, i comitati

informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di

mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi

l'elenco nominativo del personale precettato.

2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1

con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia

completata al comitato centrale, ufficio personale.

Sezione VIII

Disciplina

Art. 1670 *Speciali obblighi disciplinari*

1. Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa

disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.

Art. 1671 *Sospensione dal grado*

1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta

la sospensione dal grado.

2. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo

uguale a quello della durata della sospensione.

3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente

nazionale dell'Associazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.

Art. 1672 *Commissione di disciplina per il personale in servizio*

1. Se si verifica la necessità di convocare una commissione di disciplina per

giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in

servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del

titolo VIII del libro IV.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l'inchiesta

disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito è stato inviato in congedo e

anche se gli addebiti nei quali egli è incorso durante il servizio militare,

vengono a risultare dopo il suo invio in congedo.

3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della

difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in

comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la

cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso

nella perdita del grado.

Art. 1673 *Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo*

1. Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si è

reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli,

l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli

accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che è possibile

rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso.

2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio

della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale

dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina è emanato dal comandante del

centro di mobilitazione.

Art. 1674 *Commissioni di disciplina per il personale in congedo*

1. Allorché si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:

a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione

centrale del personale, composta a norma dell'articolo 977 del regolamento. In

nessun caso può un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado

o più anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei

membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può

essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione;

b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate

di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo

comandante. Esse sono composte da:

1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;

2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario.

2. La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità,

tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso.

3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne

riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario.

4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno

diritto ad alcun compenso.

5. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, sono sottoposti a

commissione di disciplina più iscritti non in servizio, è convocata un'unica

commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto

l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

Art. 1675 Incompatibilità

1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in

commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all'articolo

1674:

a) persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione;

b) persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso;

c) l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al

quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;

d) chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno

determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in

merito;

e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come

testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 1676 *Procedimento disciplinare di stato*

1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui

agli *articoli 1672 e 1674* e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del

libro IV.

2. Il quesito da porsi in votazione è così formulato: «Il

..... (grado, categoria, cognome e nome

dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa

italiana?».

3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di

mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che

nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni

regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli può discostarsi dal

parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito.

4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce

rossa italiana è applicato l' *articolo 1667*, commi 2 e 3.

Sezione IX

Documentazione personale

Art. 1677 *Ruoli matricolari*

1. L'impianto, l'aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale

militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali

delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1678 *Variazioni matricolari*

1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti

comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro

della difesa di cui all' *articolo 1677*, le variazioni matricolari che si riferiscono:

a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;

b) a promozioni;

c) a modificazioni dello stato giuridico;

d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;

e) a eventi di carattere penale;

f) ai ricollocamenti in congedo;

g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.

2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di

carattere matricolare.

Art. 1679 *Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti*

1. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce

rossa italiana, destinati a prestare servizio presso le Forze armate o altri enti, sono comunicate, di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono ai competenti centri di mobilitazione.

2. I centri di mobilitazione provvedono alle eventuali ulteriori comunicazioni.

Art. 1680 *Servizio matricolare*

1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a

quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.

2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.

Sezione X

Disposizioni generali in materia di avanzamento

Art. 1681 *Requisiti generali*

1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

2. L'idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 1682 *Promozioni*

1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.

Art. 1683 *Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare*

1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.

Sezione XI

Avanzamento del personale direttivo

Art. 1684 *Modalità di avanzamento*

1. L'avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali.

2. L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi

ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al

disposto degli *articoli 1685, 1686 e 1688*.

3. L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'

articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli,

in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto

degli *articoli 1685, 1686 e 1688*. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che sono

giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per

adempire degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione

come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della

Guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado

nell'Associazione con la stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta,

indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per

ciascun grado, dagli *articoli 1685*, comma 3 e *1689* e sempre con il concorso,

in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi

dell'*articolo 1692*.

5. Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione

nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è stata conseguita nei

rispettivi corpi o ruoli sanitari.

6. Se l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione

non è compresa nei limiti di anzianità stabiliti ai sensi del comma 8, l'ufficiale

promosso ai sensi dei commi 4 e 5 è collocato fuori quadro e il suo rientro nel

ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli *articoli 1722 e 1723*.

7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la

procedura di cui all' *articolo 1693*, promuovendo l'ufficiale, se compreso nel

primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalramento dei pari grado che lo

precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita

nel presente titolo.

8. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'Associazione,

tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti,

determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità

entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad

anzianità e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli *articoli 1663 e 1665*.

Art. 1685 *Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado*

1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

- a) fino al grado di colonnello per i medici;
- b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
- c) fino al grado di colonnello per i commissari;
- d) fino al grado di capitano per i contabili.

2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e

per qualità tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale

superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di

maggiore commissario. A loro è riservato solo un quinto dei posti disponibili.

3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono

avere una permanenza minima in ciascun grado così stabilita:

a) ad anzianità:

1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;

2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;

3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;

4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;

b) a scelta:

1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;

2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;

3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.

Art. 1686 *Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:

a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il

parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;

b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'

articolo 1691 (giudizio di secondo grado);

c) dalla commissione centrale del personale di cui all' *articolo 1641* (giudizio di terzo grado).

2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio

sull'avanzamento:

a) per l'avanzamento ad anzianità: «L'ufficiale possiede tutti i requisiti

necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o un no;

b) per l'avanzamento a scelta: «L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i

requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o con un no.

3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: «prescelto», oppure «non prescelto.»

Art. 1687 *Impedimenti e sospensioni*

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che è già stato prescelto sono sospesi:

a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale è definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma;

b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.

2. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare è favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, è promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 1688 Elementi di giudizio

1. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

2. Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale si assicurano che:

a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e

di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.

Art. 1689 Requisiti speciali per l'avanzamento

1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) essere in possesso di dottorato di ricerca;

b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;

c) essere o essere stato primario o aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.

2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo

1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;
- b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;
- c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
- d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.

Art. 1690 *Formazione degli elenchi per l'avanzamento*

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'

articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 1692,

compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di

anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.

2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo

nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di

avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:

- a) titoli accademici, di studio o di carriera;
- b) copia dello stato di servizio;
- c) copia delle note caratteristiche;
- d) ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.

4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al

consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell' articolo 1686, di

formulare il giudizio di primo grado.

Art. 1691 *Commissione per il personale*

1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per

il personale, la quale è così composta:

- a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
- b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.

2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il comandante può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale;

in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.

4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge

da segretario, senza voto.

5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

Art. 1692 *Decisioni*

1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell' *articolo 1690*, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell' *articolo 1684*, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all' *articolo 1690*.

2. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non può essere formulata ed è rinnovata in occasione delle successive promozioni.

3. Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all' *articolo 1641*, la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.

4. Il candidato è dichiarato «prescelto» per l'avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti.

5. Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all' *articolo 1690*, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.

6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.

Art. 1693 Avanzamento per meriti eccezionali

1. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemeranze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dà sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di cui al comma 1 può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorità illustra e documenta, in un'apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemeranze dell'ufficiale.

3. Le autorità alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato.

4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.

Art. 1694 Non prescelti

1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato

dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

a) avanzamento ad anzianità: «perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare»;

b) avanzamento a scelta: «perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato

tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare».

2. Per l'ufficiale «non prescelto» per l'avanzamento è scritta nel libretto

personale la seguente variazione: «Non prescelto per l'avanzamento per l'anno

20..... (segue la motivazione)».

3. L'ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, è

preso in esame una seconda volta se è stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o

benemerienze valutabili per l'avanzamento.

4. Se è nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Art. 1695 *Qualifica di primo capitano*

1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze

armate assumono la qualifica di primo capitano.

2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro

IV.

3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente

dell'Associazione.

Art. 1696 *Nomina a sottotenente*

1. Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali,

dopo aver conseguito i titoli di cui all' articolo 1643, 1644 e 1645, possono

essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza

sugli altri candidati.

Art. 1697 *Ruolo degli indisponibili*

1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all' articolo

1628 non può conseguire promozioni.

Art. 1698 *Ruolo speciale*

1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all' articolo 1627, possono essere

promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo

normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti

i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto

dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.

2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato

tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo

speciale, sessanta devono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

Sezione XII

Avanzamento del personale di assistenza

Art. 1699 *Modalità di avanzamento*

1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e

speciali di cui all' *articolo 1627*, compilati per gradi e secondo l'ordine di

anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli

suddetti.

2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i

pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei

dichiarati non idonei.

3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato

tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza

del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque

marescialli dei

tre gradi.

Art. 1700 *Procedimento di avanzamento*

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di

cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo

organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero

dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite

di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell' *articolo 1701*.

2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo

normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

3. E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell' *articolo 1687*.

Art. 1701 *Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento*

1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado

è stabilita come segue:

a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;

b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;

c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;

d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;

e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a

maresciallo;

f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

Art. 1702 Requisiti per l'avanzamento

1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica e in relazione al grado

proposto, egli deve:

- a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
- b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari;
- c) possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto;
- d) aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo più elevato

per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell'avanzamento al grado di

maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del

personale del competente centro di mobilitazione.

3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e

marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere

dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica

per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al

grado superiore.

Art. 1703 Promozione a sottotenenti commissari o contabili

1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e

1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di

avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti

commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) hanno l'idoneità fisica al grado di ufficiale;
- b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
- c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
- d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e

la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di

amministrazione e di idoneità alla promozione;

e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall' articolo 1705, per l'accertamento della cultura

generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa

italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

Art. 1704 *Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorità seguenti:

a) per i militi e graduati di truppa:

1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);

3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'

articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);

4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato

dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del

personale;

b) per i sottufficiali:

1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di

2° grado);

3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).

2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3°

grado è dato dalla commissione centrale del personale di cui all' *articolo 1641* e

quello decisivo dal presidente nazionale.

3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui

all' *articolo 1703*, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al

disposto dell' *articolo 1692*.

4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione

centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.

5. Il giudizio sull'avanzamento è sintetizzato in una delle due seguenti formule: «idoneo» o «non idoneo».

6. Il giudizio di non idoneità è sempre motivato dall'autorità giudicante,

specificando in quale dei requisiti indicati dall' *articolo 1702* l'interessato è

giudicato insufficiente.

7. Per il tempo di guerra provvede l' *articolo 1713*.

Art. 1705 *Esami ed esperimenti*

1. I requisiti indicati all' *articolo 1702*, comma 1, lettere b), c) e d), sono

accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.

2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all' *articolo*

1703, è effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal

comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti

dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.

3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all' *articolo 1703*, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.

Art. 1706 Elementi di giudizio

1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono,

altresì, in esame:

- a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
- b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
- c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera

o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.

Art. 1707 Elenchi e specchi di avanzamento

1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo

stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale.

2. I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.

Art. 1708 Decisioni

1. Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.

Art. 1709 Non idoneità all'avanzamento

1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato «non idoneo», resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.

2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza è stata causata da un giustificato motivo.

Sezione XIII

Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1710 *Avanzamenti straordinari nel ruolo*

1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di

assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla

preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione.

2. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli può derogarsi dai limiti di

anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli *articoli 1685, 1684 e 1701.*

3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.

Art. 1711 *Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo*

1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a

favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di

mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità o uffici

alle proprie dipendenze.

2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.

3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle

autorità prescritte dall' *articolo 1704.*

Art. 1712 *Avanzamento straordinario di ruolo*

1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con

spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti

pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato

per gli ufficiali secondo il disposto dell' *articolo 1721.*

2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; se non esiste vacanza è promosso fuori

quadro a norma degli *articoli 1717 e 1721*, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

Art. 1713 *Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti:

a) per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:

1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il

personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non

funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o

servizio;

2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio

della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);

3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo

di pace;

b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:

1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dalle autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numeri 2) e 3);

c) per i sottufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:

1) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);

2) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);

3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'

articolo 1704, commi 2 e 3;

d) per i militi e graduati di truppa addetti a unità e servizi dell'Associazione:

1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);

3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo);

e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:

1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i

militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio

di 2° grado);

3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di

truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio

di 3° grado

e decisivo).

2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria

prescritta per il tempo di pace.

Art. 1714 *Procedimento di avanzamento*

1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di

assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale

e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei

fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di

primo grado a norma dell' *articolo 1713* e trasmettono a dette autorità gli

specchi, elenchi e documenti previsti dall' *articolo 1707*.

2. Le autorità che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di

ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di

mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e

sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato

medesimo.

Art. 1715 Disposizioni speciali

1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi,

sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo

XVIII del titolo VII del libro IV.

2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di

guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell' *articolo 1335*.

Sezione XIV

Ufficiali fuori quadro e in soprannumero

Art. 1716 Servizio presso le Forze armate o altri enti

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in

tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o

unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica,

sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall' *articolo*

1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i

quali sono stati comandati.

Art. 1717 Altre ipotesi di fuori quadro

1. E' altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risulta eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di

cui al predetto *articolo 1642*.

2. E' inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti vacanze in

organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle

limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente

capo, ha ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

3. E' collocato fuori quadro, a norma degli *articoli 1684* e *1712*, il personale

direttivo che ha conseguito l'avanzamento ad anzianità o a scelta, per effetto di

promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrono le

circostanze

previste rispettivamente nei menzionati articoli.

Art. 1718 Transito nell'elenco dei fuori quadro

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro ai sensi degli articoli precedenti,

gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali è revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.

Art. 1719 Elenco dei fuori quadro

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro è iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta o acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto dell' *articolo 1718*.

Art. 1720 Avanzamento

1. L'avanzamento ad anzianità o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando è promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se è stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianità, dichiarato «prescelto».

Art. 1721 Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro

1. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli *articoli 1684* e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli *articoli 1713* e *1714*.

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'*articolo 1712* si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

Art. 1722 Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti.

Tale trasferimento è effettuato nel gennaio di ogni anno allorché si procede a quanto dispone l' *articolo 1684*, comma 8.

2. La restante parte è destinata agli avanzamenti normali.

Art. 1723 Rientro nel ruolo normale

1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene seguendo l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale riprende la sede di anzianità già

eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali rientrano nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità ai sensi dell' *articolo 1664*.

Art. 1724 Collocamento in soprannumero

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall' *articolo 1642*, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

Art. 1725 Eliminazione del soprannumero

1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento è devoluta alla graduale eliminazione del soprannumero.

2. Per ogni soprannumero eliminato, è coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

3. Effettuata l'eliminazione di cui al comma 2, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, è destinata alle promozioni normali a termini degli *articoli 1685 e 1686*.

Sezione XV

Precettazioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1726 Precettazioni e assegnazioni

1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa

italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell' *articolo 1632*, non è

raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la

precettazione e l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana - su sua

segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al

55° anno, escluso:

a) il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli *articoli*

209 e 211;

b) il personale di sussistenza;

c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami

alle armi per mobilitazione;

d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.

Art. 1727 Accertamenti sanitari

1. Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per

l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana, valgono le stesse

disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per

mobilitazione.

Art. 1728 Elenco transitorio

1. I precettati e assegnati ai centri di mobilitazione della Croce rossa italiana

ai sensi della presente sezione sono iscritti d'autorità nel personale militare dei centri medesimi in apposito «elenco transitorio» valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e sono soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

Capo II

Personale del Corpo delle infermiere volontarie

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1729 *Generalità*

1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'*articolo 1626*.

Art. 1730 *Compiti delle infermiere volontarie*

1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa

italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle

Forze armate dello Stato;

b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;

c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;

d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa

italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;

e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza

sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese

dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa

italiana presta il proprio concorso.

Art. 1731 *Servizio*

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.

Sezione II

Ordinamento e nomine

Art. 1732 *Gerarchia*

1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa

italiana è la seguente:

a) Ispettrice nazionale;

b) Vice-ispettrice nazionale;

c) Segretaria generale dell'ispettorato;

d) ispettrice di centro di mobilitazione;

e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione;

- f) ispettrice di comitato;
- g) vice-ispettrice di comitato;
- h) infermiera volontaria;
- i) allieva infermiera volontaria.

Art. 1733 *Nomina dell'Ispettrice nazionale*

1. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana.

2. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

Art. 1734 *Ufficio direttivo centrale*

1. L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale:

- a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini;
- b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
- c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.

2. L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.

3. L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.

4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.

Art. 1735 *Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo*

1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:

- a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
- b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
- c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
- d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici

sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

Art. 1736 *Qualifiche di grado superiore*

1. La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacità e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima».

2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.

Art. 1737 *Nomina delle infermiere volontarie*

1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:

a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'

articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;

b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.

2. L'ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.

3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.

4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento

emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.

5. Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.

6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli

1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'

articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di

qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito

dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della

Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza

sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

Art. 1738 *Iscrizione nei ruoli*

1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per

iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.

2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un

mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facoltà

dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire

entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva,

a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.

4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di

cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno

stesso.

5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica

cessazione né modifica dell'impegno di arruolamento.

6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano

regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel

ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui

possono essere oggetto. Del provvedimento è subito informata l'ispettrice del

centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.

7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere

trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare

servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

Art. 1739 *Cancellazione dai ruoli*

1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749,

l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda

motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;

b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l'interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;

d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;

f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.

Sezione III

Formazione

Art. 1740 *Partecipazione ai corsi di preparazione*

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo

III del libro V del regolamento:

a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;

b) hanno compiuto il 19° anno di età e non hanno superato il 55°.

2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all' *articolo 1743, comma*

7.

3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

4 Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.

Art. 1741 *Ammissione ai corsi di preparazione*

1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento.

2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.

3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.

4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata.

5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.

Art. 1742 Durata e superamento dei corsi di preparazione

1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti,

ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere

sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.

2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.

3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:

a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;

b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;

c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore

ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria.

4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono

compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.

Art. 1743 Svolgimento dei corsi di preparazione

1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari

della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata

da esercitazioni pratiche.

3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione

composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.

4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti

commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede,

nonché un rappresentante della sanità militare.

5. La votazione alla fine del primo corso è effettuata in cinquantésimi, e ogni

commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate

che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque
cinquantunesimi.

6. Per gli esami di diploma la votazione è effettuata in settantesimi e ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.

7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.

Art. 1744 *Tassa di iscrizione*

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione.

2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.

3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.

4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni.

5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

Art. 1745 *Corsi di specializzazione*

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

- a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
- b) radioterapia e radiodiagnostica;
- c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
- d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:

- a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
- b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
- c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.

4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Sezione IV

Disciplina

Art. 1746 *Incompatibilità funzionali*

1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio

della Croce rossa italiana.

2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:

a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;

b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.

Art. 1747 *Sanzioni disciplinari*

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a) il rimprovero;

b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel

fascicolo personale dell'infermiera;

c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non

superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo

personale dell'infermiera;

d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione

dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V

del regolamento.

3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto

delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del

fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività.

4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del

contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.

5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare

l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

Art. 1748 *Potestà sanzionatoria*

1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.

2. La censura è inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del

regolamento, su proposta della superiore immediata.

3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata può

ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.

4. La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.

5. La radiazione dai ruoli è disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il

presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice

competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha

giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale

della Croce rossa italiana.

Art. 1749 *Commissione di disciplina*

1. La commissione di disciplina di cui all' articolo 1748 è nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.

2. La commissione è composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.

3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.

Art. 1750 *Procedimento disciplinare*

1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un

rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua

volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice

competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.

2. La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

Sezione V

Documentazione personale

Art. 1751 *Stato di servizio*

1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione

tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi

alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerienze, le

ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta

valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell'infermiera.

2. Nello stato di servizio è annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.

3. Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera

volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare è

trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di

mobilitazione.

4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio

direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

Art. 1752 *Note caratteristiche*

1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza

nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto

per il personale del Corpo militare:

a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;

b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione.

Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.

3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.

4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono

compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capogruppo

e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo,

compilate dall'ispettrice nazionale.

5. Le note caratteristiche:

a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali;

b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.

Sezione VI

Disposizioni finali

Art. 1753 *Chiamate in servizio*

1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo

annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo

con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera

volontaria.

2. Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza,

o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovansi una

unità sanitaria appropriata.

3. Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale

del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave

crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dà la

precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.

5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di

pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente

nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui

dipende.

6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si dà la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio è prestato.

Art. 1754 *Servizio presso enti diversi*

1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1755 *Assistenza sanitaria*

1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

Art. 1756 *Normativa applicabile*

1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.

Capo III

Trattamento economico

Sezione I

Personale del corpo militare

Art. 1757 *Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana*

1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799.

2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.

3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.

Sezione II

Personale del corpo delle infermiere volontarie

Art. 1758 *Trattamento economico delle infermiere volontarie*

1. Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o

formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione.

2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.

3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce

rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

Capo IV

Trattamento previdenziale

Art. 1759 *Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana*

1. Il servizio prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come

prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

3. Le ferite e le infermità che sono state contratte per causa di servizio di

guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di

guerra, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,*

n. 915.

Art. 1760 *Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra*

o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di

grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

NUOVO STATUTO CROCE ROSSA ITALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. 97
Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce
Rossa

(G.U. n. 131 del 8 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;

Ritenuta la necessita' di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana

della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro della salute

Storace

Il Ministro della difesa

Martino

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Siniscalco

Il Ministro

per la funzione pubblica

Baccini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri

registro n. 7, foglio n. 382

Allegato

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e'

ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;

c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attivita' e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i

principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;

h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;

i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.

Art. 4.

Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo per legge.

Art. 6.

Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.

Art. 7

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

- 1) corpo militare;
- 2) corpo infermiere volontarie;
- 3) volontari del soccorso;
- 4) comitato nazionale femminile;
- 5) pionieri;
- 6) donatori di sangue.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta

dell'organo responsabile di ciascuna componente.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Gratuita' e incompatibilita'

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione.

2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale.

3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12.

Elettorato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore eta'.

3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste

dagli articoli 19, 29, 36 e 41.

2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.

4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.

2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e' disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica

preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.

Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.

2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

Capo II

Ordinamento

SEZIONE I

Organi

Art. 16

Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonché i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

3. La Croce rossa italiana si articola in:

- a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale;
- b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;
- c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;
- d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.

SEZIONE II

Comitato centrale

Art. 17.

Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

- a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;
- c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;
- d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

Art. 18.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

- a) l'assemblea nazionale;

- b) il consiglio direttivo nazionale;
- c) il presidente nazionale;
- d) il collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 19.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' composta da:

- a) il presidente nazionale;
- b) il vice-presidente nazionale;
- c) i presidenti dei comitati regionali;
- d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000 soci attivi della regione;
- e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche.

3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due deleghe.

4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale:

- a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita' dell'Associazione;
- b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;
- c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;
- d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
- e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 23;
- f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivo nazionale.

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea

nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.

Art. 23.

Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea nazionale;

c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della Croce rossa;

d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica del personale civile;

e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;

f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;

g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44;

l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione;

m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche;

n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione.

2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di

controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

Art. 24.

Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.
4. Il presidente nazionale:
 - a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;
 - b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale;
 - c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.
5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 25.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.
2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:
 - a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare

riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese.

3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso dovuto ai revisori.

Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico.

2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a).

4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione.

SEZIONE III

Comitato regionale

Art. 27.

C o m p i t i

1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati provinciali.

Art. 28.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio direttivo regionale;

c) il presidente regionale.

Art. 29.

Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un

membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea regionale:

- a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione;
- b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti;
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate dall'assemblea nazionale;
- d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.

Art. 30.

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale è costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo regionale:

- a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidente regionale;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;
- c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale;
- d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;
- e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;
- f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.

3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 31.

Presidente regionale

1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i

soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.

2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 32.

Direttore regionale

1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica.

2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.

3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.

5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale.

6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo.

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

Art. 33.

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:

a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute;

b) i comandanti di centro di mobilitazione;

c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.

3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

SEZIONE V

Comitato provinciale

Art. 34.

C o m p i t i

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia,

coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.

Art. 35.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:

- a) l'assemblea provinciale;
- b) il consiglio direttivo provinciale;
- c) il presidente provinciale.

Art. 36.

Assemblea provinciale

1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea provinciale:

- a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
- b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'Associazione;
- d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

Art. 37.

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:

- a) il presidente provinciale;
- b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;
- c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.

2. Il consiglio direttivo provinciale:

- a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
- c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
- d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
- e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo

anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.

Art. 38.

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

SEZIONE VI

Comitato locale

Art. 39.

Definizione

1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.

3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

Art. 40.

Organi del comitato locale

1) Sono organi del comitato locale:

- a) l'assemblea locale;
- b) il consiglio direttivo locale;
- c) il presidente del comitato locale.

Art. 41.

Assemblea locale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.

2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea locale:

- a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
- b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato locale;
- d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
- e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta,

predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 42.

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo e' composto da:

- a) il presidente locale;
- b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;
- c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovra' essere eletto tra di loro.

2. Il consiglio direttivo locale:

- a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
- c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
- d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.

Art. 43.

Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 44.

Requisiti

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attivita'.

2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.

Capo III

Patrimonio e amministrazione

Art. 45.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
- b) le quote dei soci;
- c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

- d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
- e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
- f) i proventi delle attivita' espletate;
- g) i redditi patrimoniali;
- h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;
- i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

Art. 46.

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.
5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le modalita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.

Art. 47.

Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puo' altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 48.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.
2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:
 - a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilita';
 - b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i

principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;

c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:

a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;

b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;

c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;

d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le modalità di conferimento delle borse di studio;

g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 49.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute.

2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 50.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi.

2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in città capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresì lo status di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati

all'assemblea provinciale e regionale.

3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

Art. 51.

Commissariamento

1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.